Pubblicato il 30/03/2022

N. 9294/2022-REPERTORIO
N. 4832/2021-RACCOLTA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel ricorso numero di registro generale 5213 del 2017, proposto dalla società Pertenza p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cappa, Antonio Lirosi e Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mario Sanino in Roma, via Antonio Bertoloni n. 24 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

la Provincia di Varese, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Prati, domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

il Comune di Castellanza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raziselli e Rosanna Colombo, con domicilio presso lo studio dell'avv. Giovanni Giovannini in Roma, via Cola di Rienzo, n. 42 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

il Comune di Olgiate Olona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Raziselli e Rosanna Colombo, con domicilio presso lo studio dell'avv. Giovanni Giovannini in Roma, via Cola di Rienzo, n. 42 e con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

e nei confronti

della società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e Joseph Francesco Brigandì con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

della società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Manzi e Joseph Francesco Brigandì con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, sez. III, n. 1197/2017, resa tra le parti, pubblicata il 13 giugno 2017, non ben ti parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi atti;

Visti gli atti costituzioni in appello della Provincia di Varese, del Comune di Castellanza, del Comune di Olgiate Olona, del Comune di Merate e della società per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2022 il consigliere Michele Conforti e udito per le parti gli avvocati Antonella Cappa, Antonella Raziselli, Luca Prati, Giovanni Pellegrino, Andrea Manzi e Giovanni Giovannini in Gaia Servizi in delega dichiarati gli avvocati Andrea Manzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Giunge all'esame del Consiglio di Stato l'appello proposto dalla società Pertenza p.a. avverso la sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sezione terza, del 13 luglio 2017 n. 1197.

Premesso al T.a.r. la medesima società ha domandato l'annullamento:

- dell'autorizzazione integrata ambientale (d'ora in avanti, A.I.a.) n. 945/2015, rilasciata dalla Provincia di Varese, con il provvedimento prot. n. 0103/2016 del 12 gennaio 2016 e, ove occorra, del provvedimento di rigetto in autotutela del ricorso gerarchico, nella parte in cui prevede la seguente autorizzazione "*a condizione che la deroga per il parametro diossini sia valida per i soli Comuni di Olgiate Olona, rilasciata al relativo limite di accesso 90 ng/Nm3, secondo quanto previsto dal D.L.*";

del verbale della conferenza di servizi del 16 aprile 2015;

del parere (o espressione del nomos) di Mamate, con specifico riferimento al parametro diossini;

- della società Pertenza p.a. (di seguito, insieme, "Pertenza" o "la società") è un impresa attiva nel mercato dei prodotti chimici di base e gestisce un stabilimento industriale soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (A.i.a.), presso il polo chimico, situato nei comuni di Castellanza e Olgiate Olona, in provincia Varese.

1.1. Si sostanzia del citato del A.i.a., avvenuta con il decreto n. 1230 del 23 ottobre 2007, a fine del 2011, lo scarico della società conferita in quella rete della società Agriman Milanese (oggi Amiacque) che, a sua volta, conferisce in quella del depuratore di Milano.

1.2. A partire del 2011, la Pertenza ha iniziato a recapitare i propri reflui di depurazione biologica (il "depurato consortile"), situati nel comune di Olgiate Olona, in un nuovo impianto di depurazione, realizzato dalla società consortile per la tutela ambientale del bacino del fiume Olona in Provincia di Varese (di seguito parlo società Pertenza ecc.).

1.3. Si tratta di un impianto a servizio di più aziende (ritenute dalla produzione di BOD MPS, sono il prodotto principale dell'attività della Pertenza), di 100 mq3, pari ridotto, a partire dal 2012, a 60 mq3, in deroga a quello di legge pari a 2 mq3.

1.4. A partire dal 2012 la società Pertenza ha chiesto, con istanza del 20 dicembre di BIB MPS, sono il prodotto principale dell'attività della Pertenza), di 100 mq3, pari ridotto, a partire dal 2012, a 60 mq3, in deroga a quello di legge pari a 2 mq3.

1.5. A partire dal 2012 la società Pertenza ha chiesto, con istanza del 20 dicembre di BIB MPS, sono il prodotto principale dell'attività della Pertenza), di 100 mq3, pari ridotto, a partire dal 2012, a 60 mq3, in deroga a quello di legge pari a 2 mq3.

1.6. Con il parere reso in data 16 ottobre 2014, la Provincia di Varese, il Comune di Castellanza, il Comune di Olgiate Olona, del Comune di Merate, ritenuto sopraindicato per mitri diossini, la società ha lamentato la violazione a fine applicazione del 2, per 20 ccd di deroga a. 152/2006; eccesso di potere per arcaicità ratione di immotivata e illogicità ratione di contraddittorietà.

1.7. Il diabete che la Provincia sostiene neppure di "*aver performantemente individuato alcun valore di riferimento per la presenza di ulteri, di diossine alcun impianto, che sia in grado di rispettare il limite di 0,1 ng/Nm3 di diossine, ovvero, che sia in grado di rispettare, rispetto, complessivamente quanto di tradurre il indipiù condotto in conformità alla regolamentazione regionale e quale resta degli atti di controllo*".

1.8. Con il secondo motivo la società Pertenza ha lamentato l'omissione di motivazione dell'A.i.a., richiedendo conferma della deroga che consentita di scaricare il reflui contenuto diossini entro i limiti a 90 mq3.

1.9. Con il quinto motivo la società Pertenza ha lamentato l'omissione di motivazione dell'A.i.a., richiedendo conferma della deroga che consentita di scaricare il reflui contenuto diossini entro i limiti a 90 mq3.

1.10. Con il quinto motivo la società Pertenza ha lamentato la violazione a fine applicazione del 2, per 20 ccd di deroga a. 152/2006; eccesso di potere per arcaicità ratione di immotivata e illogicità ratione di contraddittorietà.

1.11. Il diabete che la Provincia sostiene neppure di "*aver performantemente individuato alcun valore di riferimento per la presenza di ulteri, di diossine alcun impianto, che sia in grado di rispettare il limite di 0,1 ng/Nm3 di diossine, ovvero, che sia in grado di rispettare, rispetto, complessivamente quanto di tradurre il indipiù condotto in conformità alla regolamentazione regionale e quale resta degli atti di controllo*".

1.12. Con il secondo motivo la società Pertenza ha lamentato l'omissione di motivazione dell'A.i.a., richiedendo conferma della deroga che consentita di scaricare il reflui contenuto diossini entro i limiti a 90 mq3.

1.13. Con il quinto motivo la società Pertenza ha lamentato l'omissione di motivazione dell'A.i.a., richiedendo conferma della deroga che consentita di scaricare il reflui contenuto diossini entro i limiti a 90 mq3.

1.14. Il diabete che la Provincia sostiene neppure di "*aver performantemente individuato alcun valore di riferimento per la presenza di ulteri, di diossine alcun impianto, che sia in grado di rispettare il limite di 0,1 ng/Nm3 di diossine, ovvero, che sia in grado di rispettare, rispetto, complessivamente quanto di tradurre il indipiù condotto in conformità alla regolamentazione regionale e quale resta degli atti di controllo*".

1.15. Con il secondo motivo la società Pertenza ha lamentato l'omissione di motivazione dell'A.i.a., richiedendo conferma della deroga che consentita di scaricare il reflui contenuto diossini entro i limiti a 90 mq3.

1.16. Con il quinto motivo la società Pertenza ha lamentato l'omissione di motivazione dell'A.i.a., richiedendo conferma della deroga che consentita di scaricare il reflui contenuto diossini entro i limiti a 90 mq3.

1.17. Il diabete che la Provincia sostiene neppure di "*aver performantemente individuato alcun valore di riferimento per la presenza di ulteri, di diossine alcun impianto, che sia in grado di rispettare il limite di 0,1 ng/Nm3 di diossine, ovvero, che sia in grado di rispettare, rispetto, complessivamente quanto di tradurre il indipiù condotto in conformità alla regolamentazione regionale e quale resta degli atti di controllo*".

1.18. Con il secondo motivo la società Pertenza ha lamentato l'omissione di motivazione dell'A.i.a., richiedendo conferma della deroga che consentita di scaricare il reflui contenuto diossini entro i limiti a 90 mq3.

1.19. Con il quinto motivo la società Pertenza ha lamentato l'omissione di motivazione dell'A.i.a., richiedendo conferma della deroga che consentita di scaricare il reflui contenuto diossini entro i limiti a 90 mq3.

1.20. Il diabete che la Provincia sostiene neppure di "*aver performantemente individuato alcun valore di riferimento per la presenza di ulteri, di diossine alcun impianto, che sia in grado di rispettare il limite di 0,1 ng/Nm3 di diossine, ovvero, che sia in grado di rispettare, rispetto, complessivamente quanto di tradurre il indipiù condotto in conformità alla regolamentazione regionale e quale resta degli atti di controllo*".

1.21. Con il secondo motivo la società Pertenza ha lamentato l'omissione di motivazione dell'A.i.a., richiedendo conferma della deroga che consentita di scaricare il reflui contenuto diossini entro i limiti a 90 mq3.

1.22. Con il quinto motivo la società Pertenza ha lamentato l'omissione di motivazione dell'A.i.a., richiedendo conferma della deroga che consentita di scaricare il reflui contenuto diossini entro i limiti a 90 mq3.

1.23. Il diabete che la Provincia sostiene neppure di "*aver performantemente individuato alcun valore di riferimento per la presenza di ulteri, di diossine alcun impianto, che sia in grado di rispettare il limite di 0,1 ng/Nm3 di diossine, ovvero, che sia in grado di rispettare, rispetto, complessivamente quanto di tradurre il indipiù condotto in conformità alla regolamentazione regionale e quale resta degli atti di controllo*".

1.24. Con il secondo motivo la società Pertenza ha lamentato l'omissione di motivazione dell'A.i.a., richiedendo conferma della deroga che consentita di scaricare il reflui contenuto diossini entro i limiti a 90 mq3.

1.25. Con il quinto motivo la società Pertenza ha lamentato l'omissione di motivazione dell'A.i.a., richiedendo conferma della deroga che consentita di scaricare il reflui contenuto diossini entro i limiti a 90 mq3.

1.26. Con l'ordinanza n. 2472, del 27 novembre 2015, il T.a.r. ha disposto verificazione finalizzata ad accertare se le emissioni odorigene, che le manutenzioni straordinarie hanno permesso di ridurre, siano tali da rendere compatibile con il contesto ambientale circostante, ed eventualmente in quale misura, all'attività svolta dalla pertenza società nella fase di scarico delle alibiali, alibiaddata all'A.i.a. della Lombardia.

1.27. Con relazione depositata in data 29 ottobre 2016 il verificatore ha concluso che "*gli odori di cui trattasi sono riconducibili alla fase di scarico*

"*gli odori di cui trattasi sono riconducibili alla fase di scarico*" *e che* "*la società Pertenza ha dimostrato di ridurre sensibilmente il fenomeno*".

1.28. Con ordinanza n. 1197/2017, il T.a.r. ha respinto il ricorso e ha condannato la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre ai rimborso della spesa.

1.29. Sostanzialmente, il Giudice di primo grado:

- sottolineando che gli odori, sostanzialmente, contestati dalla società, ha rilevato che la relazione dell'A.i.a. della Lombardia dettati "*un quadro abbastanza fedele e preciso del tecnico tra immissioni di alibiali da parte della ricorrente, conformemente dal depuratore di Olgiate Olona e moduli prescritti, riconducendo alcune emissioni odorigene alla fase di scarico delle alibiali*";

- ha accertato che la predetta delibera ricostruisce sia almeno concreta delle immissioni riflette molteno in alcune zone, coincidenti con il territorio del comune di Olgiate Olona, che sono state oggetto di segnalazione da parte di cittadini;

- ha respinto il primo motivo di ricorso, affermando che:

"*[...] la prevalenza di diossine per il parametro diossine del fatto che le scarico avviene in una stazione di depurazione non può essere escluso sulla condizione che garantisce un limite significativo di precisione dell'ambiente, che nel caso di specie non è garantito; in quanto le immissioni delle emissioni comporterebbero un'elevata spesa per l'adeguamento dell'impianto di depurazione*";

"*[...] per [illegible] dei Decreto legislativo 3 aprile 2006] non pone a carico del gestore della stazione di depurazione gli obblighi di tutela dell'ambiente posti a carico del gestore della somma impianti, con la conseguenza che la deroghe[illegible] dei limiti dipende dalla possibilità a dalla disponibilità di ulteriori dispositivi di prevenzione e di controllo, che non sono stati dimostrati dalla ricorrente, che ha dichiarato di non essere in grado di rispettare, nella stessa, sia il limite scaturiscono dall'attività d'impresa della società ricorrente*";

- ha respinto il secondo motivo, "*[...] non sussistendo alcun elemento di certezza [illegible] in ordine alla circostanza che DGR indicazione del hanno accertato alcuni profili di inadeguatezza alla ricorrente delle immissioni odorifere molteno; tenendo quindi dal tutto irrilevanti eventuali [illegible] [illegible] [illegible]